



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

Direzione generale per gli incentivi alle imprese

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia;

**VISTA** la nota di autorizzazione SG (96) D/5815 del 26 giugno 1996, con la quale la Commissione europea ha informato le autorità italiane di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti sopra citato, a norma degli articoli 92 e 93 del trattato CE, nonché degli articoli 61 e 62 dell'accordo sullo Spazio economico europeo;

**VISTA** la nota della Commissione europea del 14 dicembre 2000, con la quale viene comunicato di considerare compatibile con il mercato comune l'aiuto di cui sopra, avendo le autorità italiane adottato le opportune misure ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato;

**VISTA** la successiva nota di autorizzazione della Commissione europea del 18 settembre 2003, C(2003) 3365, con la quale viene comunicato di considerare compatibile con il mercato comune l'estensione del sistema agevolativo *ex lege* n. 181/1989 a nuove aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica, come previsto dall'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), e quindi potenzialmente a tutto il territorio nazionale, in presenza di crisi settoriali localizzate;

**VISTE** le ulteriori estensioni degli incentivi *ex lege* n. 181/1989 riconducibili alla predetta autorizzazione comunitaria del 18 settembre 2003 e approvate con le seguenti norme: articolo 1, commi 265-268, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; articolo 11, commi 8 e 9, della legge 14 maggio 2005, n. 80; articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2005, n.



266; articolo 37 della legge 23 febbraio 2006, n. 51, nonché con delibera CIPE n. 29 del 22 marzo 2006;

**VISTE** le disposizioni contenute nelle delibere del CIPI 13 ottobre 1989, 12 aprile 1990, 28 giugno 1990, 20 dicembre 1990; nel decreto ministeriale 21 ottobre 2002, registrato con il n. 1120578; nel citato articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; nelle delibere del CIPE n. 130 del 23 dicembre 2003 e n. 29 del 22 marzo 2006;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

**VISTO** che l'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, prevede che, con apposite convenzioni, siano disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate;

**VISTO** l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico può istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 287 del 7 dicembre 2004, recante: “Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di competenza del Ministero delle attività produttive, a valere sui fondi rotativi per le imprese, di cui all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”;

**VISTO** il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in particolare, l'articolo 5-ter relativo alla elaborazione e



all'attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro;

**VISTI** la deliberazione 14 novembre 2012, n. 24075, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, e il decreto 20 febbraio 2014, n. 57, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2014, adottati in attuazione del citato articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1;

**VISTO** il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel seguito "decreto-legge n. 83 del 2012", e, in particolare, l'articolo 27, che reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa;

**VISTO** l'art. 23 del medesimo decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con il quale è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per la crescita sostenibile;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 3 agosto 2015, che stabilisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali ai sensi dell'art. 27, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012, demandando ad un'apposita circolare esplicativa la definizione di ulteriori aspetti rilevanti per l'accesso alle agevolazioni e il funzionamento del regime di aiuto;

**VISTO** il comma 8-bis del predetto articolo 27, inserito dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con il quale è disposto che il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplini le condizioni e le modalità



per l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come successivamente estesi, nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse individuate ai sensi del medesimo articolo 27, che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione;

**VISTO** la Circolare n. 59282 del 6 agosto 2015 del Ministero dello Sviluppo economico, emessa in base a quanto disposto dall'art. 6, comma 6 del suddetto decreto finalizzata a fornire ulteriori specificazioni relative ai requisiti dei programmi e delle spese ammissibili, delle modalità, forme e termini di presentazione delle domande nonché delle caratteristiche del contratto di finanziamento;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

**VISTO** l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3 e poi modificato dall'articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dà facoltà alle amministrazioni centrali dello Stato di stipulare convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia per la realizzazione delle attività proprie della società, nonché delle attività a queste collegate, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche;

**VISTO** che Sviluppo Italia S.p.A. ora Invitalia, istituita con decreto legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, con particolare riferimento alle aree sottoutilizzate del Paese, ha lo scopo di promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione e i sistemi locali d'impresa, dare supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria, la progettualità dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari;



**VISTA** la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che indica la predetta Agenzia quale "ente strumentale dell'amministrazione centrale" (punto 2.1.1);

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 gennaio 2009, registrato con il n. 312, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 18 marzo 2009, che ha dettato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia direttive per l'adeguamento del regime di aiuti ex-lege n. 181/1989 e successive estensioni al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2010, con cui è stato approvato il Testo unico degli indirizzi attuativi regolanti i rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, per l'attuazione del programma di promozione industriale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e al decreto legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 2013, che, in attuazione dell'articolo 27, comma 8, del decreto-legge n. 83 del 2012, disciplina le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa, determina i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale e impartisce le opportune direttive all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia, prevedendo la priorità di accesso agli interventi;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;



**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**VISTO** che in data 1° gennaio 2007 sono entrate in vigore le disposizioni (art. 1, commi 459-463) della legge /2006 (Finanziaria 2007) relative a Sviluppo Italia SpA. Ai sensi di tali disposizioni, tra l’altro, Sviluppo Italia ha assunto la nuova denominazione di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA”;

**VISTO** che con la stessa legge Finanziaria 2007 (legge 296/06), per rafforzare in capo all’Agenzia gli elementi tipici del c.d. “controllo analogo”, sono stati introdotti pregnanti momenti di controllo ed indirizzo nei confronti della medesima Agenzia da parte dello Stato;

**VISTO** che il 27 marzo 2007 il Ministero dello sviluppo economico ha emanato la direttiva recante priorità ed obiettivi per l’Agenzia, nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa Agenzia, come previsto dall’art. 1, commi 460 e 461, della Finanziaria 2007;

**VISTO** che la stessa direttiva 27 marzo 2007 indica Invitalia “quale Ente strumentale dell’Amministrazione Centrale” (punto 2.1.1) volto, tra l’altro, a perseguire la priorità di “sviluppare l’innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali” (punto 2.1.2); prevede inoltre che Invitalia predisponga un piano di riordino finalizzato a ridurre a non più di tre il numero delle Società controllate che dovranno caratterizzarsi (3.3.1) “a) per la capacità di promozione e gestione di interventi di innovazione tecnologica nella costituzione di reti materiali e immateriali ovvero b) per la capacità di promozione e gestione di interventi di finanza d’impresa anche attraverso l’eventuale coinvolgimento di investitori privati”;

**VISTA** la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014 – 2020 approvata dalla Commissione europea con decisione del 16 settembre 2014 (SA 38930), di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 17 ottobre 2014 C 369;



**CONSIDERATO** che l'articolo 3, comma 1, del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, affida all'Agenzia, quale Soggetto gestore, gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni e dei servizi connessi, l'esecuzione di monitoraggi, di ispezioni e controlli relativi alla misura agevolativa prevista dal medesimo Decreto;

**CONSIDERATO** che il medesimo articolo 3, al comma 2, prevede che, con apposita Convenzione, siano regolati i rapporti tra Ministero e Soggetto gestore.

**DECRETA**  
Articolo unico

E' approvata la Convenzione richiamata in premessa, tra il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, conclusa in data 28 aprile 2016, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 registrato dalla Corte dei Conti il 22 luglio 2015 e pubblicato nella G.U. n. 178 del 3 agosto 2015.

Il rimborso dovuto all'Agenzia per lo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione, nel limite massimo complessivo indicato all'art. 6, comma 1 della medesima Convenzione, è posto a carico delle risorse indicate all'articolo 17 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015.

Il presente decreto, sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 maggio 2005 e ss.mm.ii., è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE  
(Carlo Sappino)